



L'ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ

Cos'è

È la prestazione prevista per i lavoratori del settore privato iscritti all'INPS in caso di riduzione della capacità lavorativa. Ha carattere temporaneo con durata triennale. Alla fine di ogni triennio e comunque entro 120 giorni successivi alla scadenza può essere chiesto il rinnovo, ferma restando la permanenza del requisito sanitario. Dopo il terzo rinnovo diventa definitivo e, al compimento dell'età pensionabile, si trasforma in pensione di vecchiaia se sono soddisfatti i relativi requisiti.

Destinatari

In presenza di determinati requisiti contributivi e sanitari, hanno diritto alla prestazione i lavoratori:

- dipendenti del settore privato iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS;
- autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'INPS (artigiani commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri)
- autonomi e parasubordinati iscritti alla gestione separata dell'INPS.

Condizioni e requisiti

Per il diritto all'assegno, devono sussistere i seguenti requisiti e condizioni:

- la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa;
- almeno 5 anni di contribuzione di cui almeno 3 nel quinquennio che precede la domanda.

Si prescinde dal requisito contributivo quando l'invalidità dipende da causa di servizio e se non spettano prestazioni dell'assicurazione infortuni per lo stesso evento invalidante.

L'assegno è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa ma il suo importo si riduce.

È incumulabile con la rendita vitalizia erogata dall'INAIL per lo stesso evento invalidante e l'incumulabilità opera fino a concorrenza della rendita.

È compatibile con la pensione di invalidità civile totale ed è incompatibile con l'assegno mensile di assistenza per gli invalidi civili parziali.

È incumulabile con l'indennità di disoccupazione NASPI e il lavoratore può scegliere tra l'assegno ordinario di invalidità e l'indennità NASPI durante il periodo di percezione di quest'ultima.



Come funziona

La misura

La misura della prestazione è determinata applicando le regole generali del calcolo pensionistico e quindi sulla base della contribuzione versata e accreditata.

Il suo importo può essere integrato al minimo di una quota non superiore all'importo dell'assegno sociale.

L'integrazione al minimo spetta se il titolare non possiede redditi:

- superiori a due volte l'importo dell'assegno sociale, se vive solo; oppure,
- cumulati con quelli del coniuge superiori a tre volte l'assegno sociale, fermo restando il limite di reddito personale.

Limiti di reddito per il diritto all'integrazione al minimo dell'assegno per l'anno 2024

Pensionato non coniugato

Pensionato coniugato

Euro 13.894,66

Euro 20.541,99

Sono da considerare i redditi assoggettabili ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali e con esclusione del reddito della casa di abitazione.

È compatibile con l'attività lavorativa ma è cumulabile con i redditi derivanti da tale attività nelle seguenti misure:

- interamente quando i redditi sono inferiori ad un importo pari a 4 volte il trattamento minimo annuo;
- per $\frac{3}{4}$ del suo ammontare (vale a dire al 75%) quando i redditi da lavoro sono di ammontare tra le 4 e le 5 volte il trattamento minimo;
- per metà del suo ammontare (al 50%) quando i redditi superano le 5 volte il trattamento minimo.

Sono da considerare, a questo fine, i redditi da lavoro dipendente, autonomo, professionale o di impresa conseguiti in Italia, anche presso organismi interazionali, o all'estero nello stesso anno di percezione dell'assegno. I redditi devono essere considerati al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei trattamenti di famiglia. Non sono considerati i trattamenti di fine rapporto e le relative anticipazioni né gli emolumenti arretrati soggetti a tassazione separata.

ANNO	Ammontare dei redditi	Percentuale di riduzione
------	-----------------------	--------------------------

2024	Fino a € 31.127,72	Nessuna
	Oltre € 31.127,72 Fino a € 38.909,65	25 per cento
	Oltre € 38.909,65	50 per cento

Decorrenza e durata

Decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

La prestazione ha carattere temporaneo con durata triennale.

Il beneficiario può chiedere la conferma nel semestre precedente la data di scadenza del triennio senza soluzione di continuità nel pagamento oppure entro 120 giorni dalla data di scadenza. Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'Assegno di invalidità è confermato automaticamente, salva la facoltà di revisione.

La trasformazione dell'assegno in pensione di vecchiaia

Al compimento dell'età pensionabile e in presenza di tutti i requisiti, l'Assegno ordinario di invalidità viene trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia. I periodi di fruizione dell'assegno non coperti da contribuzione sono comunque utili ai fini del diritto (non della misura) della pensione di vecchiaia.

I lavoratori dipendenti invalidi in misura pari o superiore all'80% e titolari dell'assegno maturano i requisiti anagrafici per la trasformazione in pensione di vecchiaia dell'assegno stesso a 56 anni di età, se donne, ed a 61 anni di età, se uomini. In questa circostanza è necessario attendere 12 mesi dalla maturazione del diritto perché la pensione possa essere messa in pagamento

Come fare domanda

La domanda di assegno ordinario di invalidità può essere presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa si può fare domanda tramite Contact center, al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile, o avvalendosi degli enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Link Utile